

Civile Ord. Sez. 1 Num. 7687 Anno 2021

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 18/03/2021

sul ricorso 15735/2015 proposto da:

Zecchinelli Aldo, elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni, n. 235, presso lo studio dell'avvocato Colasanti Valerio, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquini Stefano, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORD
3256
2020

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende *ope legis*;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 3723/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2020 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA


1. Con sentenza depositata il 5 giugno 2014 la Corte d'appello di Roma, in accoglimento della domanda proposta da Aldo Zecchinelli, ha condannato il Ministero della difesa al pagamento, in favore del primo, della somma di 649.317,71 euro, a titolo di indennità aggiuntiva, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 865 del 1971, nonché degli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

2. Avverso tale sentenza lo Zecchinelli ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. Il Ministero della Difesa ha resistito con controricorso. È stata depositata memoria, ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc. civ., nell'interesse di parte ricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 17 della l. n. 865 del 1971, per avere la Corte territoriale fatto decorrere gli interessi legali dalla data della domanda e non da quella del decreto di esproprio.

La doglianza è fondata.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Premesso che Cass. 12 giugno 2013, n. 14763, resa in altra causa promossa dal ricorrente, opta per una conclusione comunque condizionata dal *thema decidendum*, rappresentato dalla proponibilità o non della richiesta di interessi in corso di causa (e la soluzione positiva è stata argomentata in quanto la relativa domanda costituisce una mera *emendatio* e non una *mutatio libelli*, si osserva che la differente finalità dell'indennità di esproprio e di quella aggiuntiva non giustifica in alcun modo una diversità di disciplina quanto al tema della decorrenza degli interessi.

Ora, la costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso che il principio secondo cui, per le obbligazioni pecuniarie della P.A. per le quali le norme della contabilità pubblica stabiliscono (in deroga al criterio di cui al terzo comma dell'art. 1182 cod. civ.) che i pagamenti si effettuino presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della mora *ex re* ai sensi dell'art. 1219, secondo comma n. 3 cod. civ., non può trovare applicazione con riguardo ad interessi che esigano di essere qualificati come corrispettivi, in quanto destinati a sostituire i frutti civili che sarebbero stati prodotti dalla immediata disponibilità della somma di danaro costituente l'oggetto dell'obbligazione della P.A. (v., già Cass. 18 luglio 1997, n. 6627: nella specie, l'obbligazione aveva ad oggetto la corresponsione di indennità di espropriazione spettante all'affittuario e comportava l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971, aggiunto con l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; per gli stessi principi si vedano anche, in motivazione, Cass., Sez. Un., 15 luglio 1987, n. 6170, e, più di recente, anche Cass. 27 maggio 2014, n. 11872).

Coerente con siffatte indicazioni è anche il principio in forza del quale, in tema di espropriazione, la prescrizione del diritto all'indennità

aggiuntiva, prevista dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971 in favore del mezzadro coltivatore del fondo espropriato, decorre dalla data dell'atto di acquisizione dell'immobile (cessione volontaria o decreto di espropriazione), momento in cui il relativo debito diventa liquido ed esigibile, con la determinazione del prezzo della cessione ovvero dell'indennità di espropriazione su cui di regola si commisura quanto spetta al mezzadro e ai suoi eredi (Cass. 25 giugno 2009, n. 14902).

2. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui domanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui domanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 07/10/2020


Il Presidente

